

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)

Legge regionale 25 settembre 2017, n.31

Il Presidente

Al signor Presidente
del Consiglio regionale

e, p.c.: Al signor Segretario generale
del Consiglio regionale



oggetto: Sessione di Bilancio 2021 – 2023. Pareri del Consiglio delle Autonomie Locali su PDL n. 17 – PDL 18 – PDL 19 d’iniziativa della Giunta regionale.

In data 4 dicembre 2020, il Consiglio delle Autonomie Locali, riunitosi in videoconferenza per l'esame dei provvedimenti amministrativi e legislativi di natura finanziaria per il parere di competenza ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della Legge regionale n. 31/2017 istitutiva del CAL;

Udita la relazione presentata dell'Assessore al Bilancio, come integrata dai Dirigenti della struttura regionale competente per materia,

Preso atto dei progetti di legge d'iniziativa della giunta regionale:

- n. 17 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
- n. 18 "Legge di stabilità regionale 2021"
- n. 19 "Bilancio di previsione 2021 – 2023".

Esaminate le questioni di interesse poste all'attenzione da parte della Città Metropolitana di Venezia e delle Province del Veneto per il tramite di UPI Veneto aventi rilevanza economica e di bilancio nei rapporti con la Regione in merito a

- Iva su trasporto pubblico locale;
- Canoni demanio idrico – funzioni difesa del suolo;
- Autorizzazioni paesaggistiche;
- Proventi da sanzioni amministrative
- Proposte di emendamento alla Legge di Bilancio Statale

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)

Legge regionale 25 settembre 2017, n.31

Il Presidente

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha deliberato, all'unanimità dei presenti, parere favorevole in merito ai PDL dei progetti di legge d'iniziativa della giunta regionale:

- n. 17 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
- n. 18 "Legge di stabilità regionale 2021"
- n. 19 "Bilancio di previsione 2021 – 2023".

e le osservazioni che seguono, quali elementi di interesse per gli enti territoriali da porre all'attenzione del Consiglio regionale.



Ritiene altresì di sottoporre al Consiglio regionale due proposte di **emendamento per la legge di bilancio nazionale 2021/2023 - AC 2790** chiedendo di attivare ogni possibile iniziativa, affinché vengano posti in discussione alla Camera dei Deputati per meglio disciplinare l'espletamento delle funzioni non fondamentali, di competenza regionale, in particolare in materia di personale.

Presenti: 19

Favorevoli: 19

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente

Fabio Bui

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)

Legge regionale 25 settembre 2017, n.31

Il Presidente

OSSERVAZIONI ai Progetti di Legge regionale n. 17 – n.18 – n. 19 d'iniziativa della Giunta regionale.

IVA SU TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 422/1997 i servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare sono passati dal regime concessorio a quello contrattuale, con assoggettamento dei contratti ad IVA e conseguenti maggiori oneri per l'Ente stipulante.



La legge 7 dicembre 1999, n. 472 aveva previsto, all'art. 9, comma 4, un incremento dei contributi erariali, a decorrere dall'anno 1999, a favore degli Enti Locali titolari di contratti di servizio, parametrato al maggiore onere ad essi derivante dall'attuazione degli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 422/1997.

Il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2000 (GU n. 3 del 04.01.2001), attuativo dell'art. 9, comma 4 della legge 472/1999, aveva espressamente individuato, all'art. 3, nell'imposta sul valore aggiunto i maggiori oneri conseguenti all'applicazione dell'art. 19 e definito le procedure e le modalità per l'attribuzione di detti contributi erariali.

In forza della richiamata legge n. 472/1999, il contributo statale è stato erogato direttamente dallo Stato alle Province, su base di apposita rendicontazione, fino al 2011.

Dal 2012 tale contributo è stato tracciato come trasferimento da fiscalizzare nell'ambito della riforma della finanza locale introdotta dalla Legge n. 42/2009 e dal D.Lgs. n. 68/2011 ed è confluito nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR) per le Province, come risulta dalla relazione della Commissione tecnica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) datata 22 febbraio 2012, ragione per cui il suddetto contributo non è più stato trasferito agli Enti.

Inoltre, fin dal 2013 è stato praticamente azzerato anche il FSR, per effetto delle manovre di finanza pubblica, per cui le Province non hanno più ricevuto il contributo neanche sotto questa veste.

Tra l'altro, il fondo sperimentale sarebbe stato previsto dal D.Lgs. n. 68/2011 con carattere di temporaneità allo scopo di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle Province dell'autonomia di entrata e avrebbe dovuto essere sostituito dopo due anni dal fondo perequativo di cui all'art. 13 della legge n. 42/2009 e all'art. 23 del D.Lgs. n. 68/2011, che avrebbe dovuto garantire il finanziamento integrale, sulla base dei fabbisogni standard, delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente implicati. Tra le funzioni fondamentali delle Province, in forza di quanto previsto dall'articolo 21 della L. 42/2009, sono comprese le funzioni nel campo dei trasporti.

Tuttavia, il fondo perequativo per le Province non è mai stato istituito.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)

Legge regionale 25 settembre 2017, n.31

Il Presidente

Il mancato trasferimento degli oneri relativi all'IVA sui contratti di servizio comporta oneri a carico dei bilanci della Città Metropolitana e delle Province venete, pari a circa Euro 13.000.000,00 annui, non più sostenibili.

Si evidenzia, peraltro, che i finanziamenti erariali, che la Regione annualmente trasferisce a Province e Comuni per l'esercizio dei servizi di TPL a valere sul Fondo Nazionale per il TPL, ex art. 16 bis del D.L. n. 95/2012, sono per norma strettamente finalizzati all'esercizio dei servizi e dunque non risulta possibile un loro utilizzo per altre finalità.

In ogni caso, anche qualora fosse consentito l'utilizzo di quota parte del Fondo nazionale per il TPL per la copertura dell'IVA si determinerebbe un'immediata ed inaccettabile diminuzione del livello dei servizi pubblici di trasporto.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre verificare possibili soluzioni volte a garantire il ripristino della copertura erariale degli oneri IVA sui contratti del TPL.



CANONI DEMANIO IDRICO – FUNZIONI DIFESA DEL SUOLO

L'art. 83 della Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11 attribuisce alla Giunta Regionale la definizione dei canoni dovuti per l'uso di acque pubbliche e per l'utilizzazione dei beni del demanio idrico, tenendo conto della qualità e della quantità delle acque utilizzate e degli usi cui sono destinate.

Tali canoni sono introitati dalla Regione che li destina al finanziamento di interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico ed idrogeologico.

Una quota non inferiore al dieci per cento della somma introitata dalla Regione, deve essere attribuita alle Province, con provvedimento della Giunta regionale, per interventi su centri abitati interessati a fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico.

Per la Provincia di Belluno, l'art. 3 della Legge Regionale 3 febbraio 2006 n. 2 ha disposto il trasferimento integrale delle risorse equivalenti ai proventi dei canoni introitati dalla Regione per concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, comprese le grandi derivazioni, nonché per concessioni di beni del demanio idrico rilasciate nell'ambito della Provincia di Belluno da destinare all'attuazione di interventi di sistemazione idrogeologica nel territorio provinciale, in conformità alla programmazione regionale.

Lo stesso art. 3 ha precisato che la quota non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 83, comma 3, della L. R. 11/2001, da attribuire alle altre Province del Veneto, è determinata sull'ammontare dei canoni introitati annualmente dalla Regione, detratto l'importo relativo alla Provincia di Belluno.

Anche a seguito del riordino delle funzioni, ad oggi, le Province sono tenute ad esercitare detta funzione, seppure in via transitoria, come previsto dalla L. R. 19/2015 e dalla L. R. 30/2016.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)

Legge regionale 25 settembre 2017, n.31

Il Presidente

Dal 2009 le Province non ricevono le quote spettanti.

Tuttavia, in questi anni, le Province hanno cercato di svolgere le funzioni in materia di difesa del suolo effettuando tutti gli interventi più urgenti e necessari sui centri abitati interessati da fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico.

Tali interventi risultano ancora più numerosi ed urgenti a seguito delle avverse condizioni atmosferiche registrate negli ultimi anni e dall'impossibilità di intervenire tempestivamente ove necessario.



Il grave ritardo nel trasferimento dalla Regione delle somme dovute per legge alle Province sta determinando pesanti difficoltà nel garantire l'esercizio delle funzioni con conseguente assunzione di responsabilità diretta in caso di omesso intervento.

Si chiede, pertanto, di prevedere nel bilancio regionale le somme necessaria per la liquidazione degli importi individuati, anche se ripartite nei tre esercizi.

Si sottolinea ancora una volta l'urgenza, in considerazione del lungo tempo trascorso e delle esigenze contabili, più volte manifestate.

Nel corso del 2018 si è attivato, sul tema del riconoscimento del 10% dei canoni idrici, un tavolo tecnico di confronto Regione – Province – Città Metropolitana; in tale occasione l'UPI ha chiesto una quantificazione degli importi dovuti alle Amministrazioni provinciali e alla CM lamentando il fatto che l'Amministrazione regionale non avrebbe provveduto a versare con regolarità il relativo importo.

Con nota prot. n. 482550 del 8 novembre 2019 la Regione del Veneto ha certificato le somme spettanti alle Province e alla Città Metropolitana fino al 2018, pari ad Euro 34.045.927,83, come da tabella che segue

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)

Legge regionale 25 settembre 2017, n.31

Il Presidente



	accertamento capitolo 6612	accertamento capitolo 6612 riferibile al 10%
2001	13.871,11	13.871,11
2002	12.891.555,60	12.891.555,60
2003	36.725.058,87	21.681.919,37
2004	26.303.739,00	25.005.888,99
2005	18.518.476,10	18.508.023,61
2006	28.651.498,04	22.146.923,48
2007	31.572.754,52	21.841.436,79
2008	31.976.172,97	22.242.375,28
2009	33.451.147,95	22.456.665,18
2010	27.571.332,51	23.985.456,53
2011	27.971.643,52	25.140.332,26
2012	26.919.564,43	23.957.123,28
2013	16.146.587,09	13.320.489,87
2014	19.990.884,63	19.783.717,49
2015	15.732.493,18	15.564.384,95
2016	15.555.071,23	10.670.054,52
2017	33.635.522,06	23.424.549,91
2018	25.467.025,54	17.824.510,03
tot.	429.094.398,35	340.459.278,25
10 %		34.045.927,83

Secondo la nota regionale, risulta sinora versato un complessivo, a partire dal 2005, di € 18.143.477,40 resta quindi una differenza di € 15.902.450,43.

A tale somma va aggiunto la quota dei canoni maturata negli anni 2019 e 2020 di cui non è stato ad oggi comunicato l'importo.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)

Legge regionale 25 settembre 2017, n.31

Il Presidente

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

La Regione Veneto, con la legge regionale n. 11/2001 (come modificata dalla legge regionale n. 10/2011), ha disciplinato tale delega (salvo che per opere di interesse statale o regionale) attribuendo la competenza autorizzatoria paesaggistica (comprensiva dei poteri di accertamento di compatibilità in caso di abusi, nonché cautelari e sanzionatori) ai Comuni e agli Enti parco, prevedendo la competenza delegata delle Province in via sostitutiva dei Comuni dichiarati non idonei (perché mancanti dei predetti requisiti professionali e organizzativi) oppure diretta (ma accessoria alla competenza, sempre delegata, autorizzatoria inerente la loro costruzione ed esercizio) per le linee e gli impianti elettrici di una certa potenza o per gli impianti a fune e le piste da sci (articoli 45 quater, quinquies e sexies della L. R. n. 11/2004).



Non vengono assegnate risorse finanziarie e personale per lo svolgimento della delega.

Sono rilevanti le attribuzioni e numerosi i Comuni che non svolgono la funzione evidenziando gravi criticità nell'adempimento delle competenze, in particolare di vigilanza sugli abusi.

PROVINCIA	COMUNI che non svolgono le funzione (attribuita alla Provincia)	Autorizzazioni Paesaggistiche	Accertamenti di Compatibilità	Condoni
BELLUNO	=	=	=	=
PADOVA	34	332	57	7
ROVIGO		308	31	
TREVISO	18	1959	168	27
VENEZIA	14	1553	183	12
VERONA	26	1700	249	65
VICENZA	29	848	91	=

PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE

Varie disposizioni regionali prevedono che i proventi delle sanzioni amministrative riscosse dalle Province e dalla Città Metropolitana, siano riversate in tutto o in parte alla Regione. Le varie fasi di controllo, accertamento, contestazione delle sanzioni, riscossione, gestione del contenzioso anche giudiziario comportano oneri significativi a carico delle Province. Eliminare l'obbligo di riversamento degli introiti libererebbe risorse per la gestione delle funzioni.

Si richiamano al riguardo le principali norme cui si fa riferimento:

- Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE"
Art. 65 bis: *Sanzioni amministrative previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.*

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)

Legge regionale 25 settembre 2017, n.31

Il Presidente

1 All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione, previste dall'articolo 133 del decreto legislativo n. 152/2006, provvede la provincia.

1 bis. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono versati dagli enti competenti semestralmente nel capitolo 7948 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, dopo aver trattenuto la quota del dieci per cento da utilizzare nel settore del ciclo dell'acqua.

Art. 65 quater - Sanzioni amministrative in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni.

(...)

2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvede la provincia, che versa semestralmente nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale (upb E0045 "Altre sanzioni amministrative") i proventi riscossi dopo aver trattenuto una quota del cinquanta per cento da utilizzare nel settore della tutela delle acque.



- Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CAVA. "

Abrogata dalla Legge 16 marzo 2018 n. 13

Vigente, fino alla conclusione dei procedimenti sanzionatori in corso, ai sensi dell'art. 30 della L. R. 13/2018

Art. 33 - (Sanzioni)

(...)

"Per l'applicazione delle sanzioni amministrative indicate nel presente articolo e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, è competente il presidente della Provincia che provvede nel rispetto delle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le Province sono tenute a versare alla Regione il 50 per cento degli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e ad utilizzarne la quota restante per la copertura degli oneri necessari all'attività di controllo".

ARPAV

La Legge Regionale 7/2016 – legge di stabilità regionale 2016, all'art. 27, ha modificato l'art. 46 della L. R. 3/2000, eliminando la destinazione alla Province del 10% del gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (destinato alle funzioni ambientali) ed ha introdotto, fra le destinazioni possibili da parte della Regione di tale fondo, "il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto".

Com'è noto, sin dalla sua istituzione, le Province hanno contribuito al finanziamento dei costi di gestione dell'ARPAV, anche utilizzando la quota del tributo ambientale ad esse destinato. Si tratta di un onere annuo a carico delle Province e della Città Metropolitana di circa Euro 2.300.000,00.

Va necessariamente rivisto il rapporto convenzionale con ARPAV, anche alla luce del venir meno delle risorse già previste dalla L. R. 3/2000 per le Province e la loro destinazione ad ARPAV.

Ciò consentirebbe di liberare risorse per l'esercizio delle funzioni delegate e consentire la piena attuazione della L. R. 19/2015.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)

Legge regionale 25 settembre 2017, n.31

Il Presidente

PROPOSTE di EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2021/2023 - AC 2790

Si richiede, inoltre, di attivare ogni possibile iniziativa affinché vengano proposti i due seguenti emendamenti alla legge di bilancio in discussione alla Camera dei Deputati per meglio disciplinare l'espletamento delle funzioni non fondamentali, di competenza regionale, in particolare in materia di personale.



MISURE IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE

“Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015 n. 208 e successive modificazioni, qualora le disposizioni regionali mantengano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le Città Metropolitane e le Province per l’esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali di cui all’art. 1, comma 89 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, con copertura dei relativi oneri, le Province e le Città Metropolitane possono assumere personale addetto a tali funzioni, senza incidere sulle rispettive facoltà assunzionali, previa sottoscrizione di convenzione con la Regione per la copertura continuativa dei relativi oneri”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a sopperire alla grave carenza nella dotazione organica della Polizia Provinciale, in particolare con mansioni di vigilanza nell'ambito delle funzioni non fondamentali con specifico riguardo all'ambito ittico-venatorio.

PERSONALE FUNZIONI DELEGATE

“Le Province e le Città Metropolitane, se delegate all’esercizio di funzioni con legge regionale emanate in attuazione dell’art. 1, comma 89 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica e senza incidere sulle rispettive facoltà assunzionali, nei limiti delle risorse continuative erogate dalle medesime disposizioni regionali ad integrale copertura dei relativi oneri”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a sopperire alla grave carenza nella dotazione organica riferita alle funzioni non fondamentali confermate in capo alle Province e alle Città Metropolitane con legge regionale, senza adeguata assegnazione di personale.